



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 130

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del 09-06-2021 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse, così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 80/21 (Atto Senato n. 2272).

Articolo 1 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo.

Articolo 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.)

L'articolo 2 consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dall'anno 2021, è prevista l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 3, comma 1 (Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni)

Il **comma 1** del presente articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori - tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; la novella introduce un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, modifica la disciplina della progressione all'interno della stessa area e introduce una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. la novella di cui al presente comma 1, in primo luogo, introduce un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa. Per il restante personale oggetto della presente disciplina, resta fermo il principio dell'articolazione di esso in almeno tre aree funzionali. La novella conferma che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito; i parametri della selettività vengono leggermente riformulati sotto il profilo letterale - la nuova versione fa riferimento alle capacità culturali e professionali, alla qualità dell'attività svolta ed ai risultati conseguiti -, mentre vengono soppresse, fermi restando i principi summenzionati, le disposizioni specifiche secondo cui: la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica; **la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale. Si introduce il principio in base al quale, per una quota, non superiore al cinquanta per cento, delle posizioni disponibili, si svolgono progressioni tra aree, mediante procedura comparativa. La disciplina finora vigente prevede invece, in via generale, per l'accesso ad ognuna delle suddette aree il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti da destinare al personale interno all'amministrazione - in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno -, quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nella disciplina finora vigente vi è altresì una disposizione transitoria, secondo cui, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo (fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno); il numero di posti per queste ultime procedure non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (consentite per la relativa area) e l'attivazione di tali procedure determina (in relazione al numero di posti individuati) la corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva (nei bandi concorsuali) destinata al personale interno. La procedura comparativa - prevista dalla novella di cui al presente comma 1 – si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Come accennato, per una quota, pari ad almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, resta ferma il principio dell'accesso dall'esterno (tramite concorso pubblico). Il presente comma 1**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

specifica che all'attuazione delle norme di cui al medesimo comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3, commi 3-6 (*Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza nonché di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia*)

La novella di cui al capoverso 1-*bis* del comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza - come dirigente di seconda fascia - nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. **La novella di cui al capoverso 1-*ter* del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione. La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso tramite concorso pubblico.** Il comma 5 riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto. Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.

Articolo 3, comma 7 (*Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti*)

Il comma 7 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie individuate dalla novella di cui alla lettera *b*) del presente comma. Restano ferme le ulteriori esclusioni della condizione dell'assenso, già previste dalla disciplina.

Più in particolare, in base alla novella, **la condizione dell'assenso permane qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:** - si tratti di posizioni motivatamente infungibili; - il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni; - l'amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente; - il richiedente sia dipendente di determinate amministrazioni. In particolare, la novella conferma la condizione dell'assenso per i dipendenti di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale e prevede che per il personale della scuola continuino a trovare applicazione le norme vigenti in materia. La novella fa salva la possibilità, per l'amministrazione di appartenenza, di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto. Si ricorda che, in base alle esclusioni già vigenti, che restano operanti nei termini specifici previsti per esse, in via sperimentale e fino all'introduzione



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, **per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito dell'argomento si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005